




Comune di Molfetta

(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO
PER
L'UTILIZZO DEL SISTEMA
DI
VIDEOSORVEGLIANZA



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 49 del 27/09/2018



INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Principi e finalità
- Art. 3 – Ambito di Applicazione
- Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del Sistema di Videosorveglianza

CAPO II – TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 – Titolare del trattamento
- Art. 6 – Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

CAPO III – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 7 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati
- Art. 8 – Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 9 – Diritti dell'interessato
- Art. 10 – Sicurezza e accesso ai dati
- Art. 11 – Comunicazione e diffusione dei dati
- Art. 12 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 13 – Comunicazione

CAPO IV – Fototrappole

- Art. 14 – Ambito di applicazione, finalità istituzionali
- Art. 15 – Informativa

CAPO V – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 16 – Tutela
- Art. 17 – Abrogazioni



CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza nel territorio del Comune di Molfetta, gestiti ed impiegati dal Comando di Polizia locale, per finalità di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di sicurezza urbana, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio di impianti di videosorveglianza, regolandone l'uso nel rispetto dei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal D.L.vo 10 agosto 2018, n. 101, d'ora in avanti Codice, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 aprile 2004, dall'art. 6, commi 7 e 8, decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 2009, n. 38 e dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010.
3. Per le definizioni dei termini usati nel presente Regolamento si invia all'art. 4 del Codice.

Art. 2

PRINCIPI E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento si ispira ai seguenti principi, illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004 e del successivo provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010:
 - a) **Principio di liceità:** il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali come disposto dagli articoli da 18 a 22;
 - b) **Principio di necessità:** poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;
 - c) **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
 - d) **Principio di finalità:** gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi [art. 11, comma 1, lett. b), del Codice]. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti [art. 11, comma 1, lett. b), del Codice].



Art. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante visione, estrazione ed elaborazione di immagini anche in movimento archiviate in supporti informatici od analogici tramite impianti di videosorveglianza attivabili sul territorio del Comune di Molfetta e collegati alla sala di controllo del Comando di Polizia Locale. Al personale di servizio è consentita la visione diretta delle immagini anche in movimento trasmesse dagli impianti di videosorveglianza al solo scopo di controllare in tempo reale i locali e le zone di pubblico accesso non visibili direttamente dalle postazioni di lavoro.
2. Possono essere installati impianti di videosorveglianza presso gli edifici pubblici e relative piazze o vie di accesso con finalità, tra l'altro, di garantire la sicurezza dei dati personali e sensibili conservati negli edifici. Altri impianti possono essere installati a protezione di parcheggi, vie, piazze e altre aree a frequentazione pubblica nei casi in cui ricorrano le circostanze illustrate nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 2. Per ragioni di polizia stradale e di controllo del traffico possono essere installati impianti anche sulla viabilità.

Art. 4

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI
DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Molfetta, in particolare dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia locale, nonché dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - b) visione in tempo reale e ricostruzione della dinamica di reati, di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione e comportamenti illeciti, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) monitoraggio del traffico veicolare;
 - d) rilevazione di situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e sicurezza urbana, consentendo l'intervento degli operatori;
 - e) sicurezza e tutela dei dati personali e dei dati sensibili custoditi negli edifici pubblici;
 - f) monitoraggio dell'osservanza delle norme di igiene, dell'abbandono e del corretto conferimento dei rifiuti nonché della omessa raccolta delle feci canine.
3. La videosorveglianza di cui al presente Regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di "dati particolari".
4. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.



CAPO II

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 5

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Molfetta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del “Codice” richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Art. 6

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Sindaco, quale legale rappresentante dell’Ente, titolare del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Regolamento, designa il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo sostituto temporaneo quale responsabile. È consentita la nomina, da parte del responsabile designato, di un suo o più sub-responsabili.
2. La responsabilità della gestione dell’impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal “Codice, dal GDPR e dal D.Lgs. n. 101/2018” nonché il suo costante controllo sull’uso delle immagini inquadrare e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle proprie istruzioni.
4. Il responsabile custodisce le password per l’accesso ai dati e per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. Il responsabile nomina gli autorizzati al materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell’ambito degli operatori di Polizia Locale in servizio di ruolo. Con l’atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l’utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell’utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 7

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e agli Organi di polizia Stradale nelle seguenti operazioni di trattamento:
 - ✓ rilevazione sinistri stradali e accadimenti collegati alla circolazione stradale;
 - ✓ abbandono di rifiuti da parte di produttori che non conferiscono correttamente;



Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

- ✓ rilevazioni finalizzate alla conservazione del patrimonio pubblico e privato, nonché alla tutela dei beni culturali ed ambientali presenti sulle territorio comunale;
 - ✓ monitoraggio di tutti i veicoli in transito sul territorio comunale, al fine di verificarne la regolarità ai fini della circolazione e di predisporre elaborazioni statistiche sul flussi di traffico;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia o di giustizia;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente Regolamento.
 3. Per ragioni tecniche è autorizzata la ripresa e la registrazione anche in movimento.
 4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
 5. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 6. L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli autorizzati del trattamento di cui all'art. 6. È vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
 7. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo l'autorità giudiziaria o gli organi di polizia giudiziaria, esclusivamente dietro presentazione di apposita delega della prima. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini in corso.

Art. 8

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Molfetta, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice, allegato al citato Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004 e riportato in calce al presente Regolamento.



Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

2. Nel caso in cui l'attività di videosorveglianza sia svolta da Forze di polizia, da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici deputati alla tutela dell'ordine e/o della sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati, l'informativa può essere omessa.

Art. 9

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
6. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, possono essere presentate in carta semplice ovvero a mezzo pec e possono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente Regolamento, ovvero al responsabile della protezione dei dati (DPO); i dati di contatto sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Molfetta, nella Sezione Privacy.
7. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.
8. Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite nel Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):
 - ✓ Diritto di accesso (art. 15)
 - ✓ Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art.17)
 - ✓ Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)
 - ✓ Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)



Art. 10

SICUREZZA E ACCESSO AI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7, comma 5, presso il Comando di Polizia Locale, in apposite apparecchiature custodite in sicurezza e vi possono accedere solo il responsabile e gli autorizzati di cui all'art. 6 del presente Regolamento o il Comandante della Stazione Carabinieri di Molfetta esclusivamente per svolgere attività di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica.
2. Il fornitore dei servizi di manutenzione deve essere contrattualmente individuato (ai sensi dell'art 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) come responsabile del trattamento o potrà intervenire solo sotto la sovrintendenza del responsabile designato dal titolare.
3. La divulgazione dei dati ad altri soggetti pubblici che perseguono istituzionalmente le medesime finalità del presente Regolamento, potrà essere effettuata.

Art. 11

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Molfetta a favore di soggetti pubblici è ammessa quando sia prevista da una norma di legge o di regolamento o dal Codice.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile o che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 12

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice, al quale si rinvia.

Art. 13

COMUNICAZIONE

1. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

**CAPO IV
FOTOTRAPPOLIE**

Art. 14

AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ ISTITUZIONALI

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema delle fototrappole sono esclusivamente funzioni istituzionali del Comune di Molfetta ed in particolare:
 - la tutela del Patrimonio;
 - la sicurezza, il decoro e l'igiene urbana;
 - il monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.
2. Il sistema di televideo-sorveglianza, costituito da apparecchiature fototrappola, utilizzato per le suddette finalità:



Comune di Molfetta

(Città di Metropolitana di Bari)

- a) raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consente unicamente foto o riprese video;
 - c) è installato nelle zone indicate dal Comando di Polizia Locale ed è dotato delle seguenti caratteristiche tecniche:
 - possibilità di registrazione immagini come video o singola foto (video in HD e foto ad alta definizione);
 - possibilità di registrazione audio;
 - possibilità di registrazione notturna, essendo dotate di LED ad infrarossi completamente invisibili, azionate da tipologia PIR al solo passaggio di persone, animali o veicoli.
3. I dati personali rilevati sono trattati in modo conforme alle vigenti disposizioni legislative e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo delle strumentazioni, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
 4. I dati personali rilevati sono raccolti e registrati in automatico e conservati su idonei supporti per il tempo strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti e, in ogni caso, al massimo per sette giorni, fatta salva la loro conservazione per fini probatori delle contestazioni effettuate, sia amministrative, che di polizia giudiziaria e di indagine penale.

Art. 15

INFORMATIVA

1. Anche nei luoghi in cui sono installate le fototrappole, che raccolgono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, sono garantiti i diritti di informativa di cui al precedente art. 9.

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16

TUTELA

1. Per quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dal D.Lgs n. 51/2018.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è autorizzato al trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, così come individuato dal precedente art. 6.

Art. 17


ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il “Disciplinare Privacy” di cui alle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 129/2004, n. 348/2009 e n. 52/2011.



Comune di Molfetta
(Città di Metropolitana di Bari)

MODELLO SEMPLIFICATO DI INFORMATIVA MINIMA



AREA
VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)